



**COMUNE DI BUGNARA**  
Provincia dell'Aquila

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 5 Del 30-03-2017

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 16:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>Lo Stracco Giuseppe</b>	<b>P</b>	<b>Faiella Donato</b>	<b>P</b>
<b>Taglieri Domenico</b>	<b>P</b>	<b>D'Eramo Maria Francesca</b>	<b>P</b>
<b>Lupi Osvaldo</b>	<b>P</b>	<b>Capaldi Luigi</b>	<b>P</b>
<b>Di Ramio Luigi</b>	<b>P</b>	<b>Ciampaglione Carmine</b>	<b>P</b>
<b>Lo Stracco Maurizio</b>	<b>P</b>	<b>Tortis Antonello</b>	<b>P</b>
<b>Stinziani Michele</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor Lo Stracco Giuseppe in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Signor COLANGELO FANIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, disponendo altresì la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

RICHIAMATO l'articolo unico della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), in particolare:

- il comma n. 639, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma n. 704 che ha abrogato l'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. ovvero il tributo denominato TARES e la sua disciplina applicativa; - i commi 641-668 dell'articolo unico della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che hanno riscritto le norme relative alla tassa sui rifiuti c.d. TARI, disciplinandone presupposto impositivo, fattispecie imponibili, misure tariffarie, agevolazioni;
- il D.L. n. 16/2014 convertito nella legge n. 68/2014 che all'art. 2 ha modificato ed integrato alcune delle citate disposizioni normative;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, ed il comma n. 682, art. 1 della Legge n. 147/2013 nel quale si stabilisce che, con Regolamento, il Consiglio Comunale, relativamente alla TARI, disciplina i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO l'art. 1, commi 659 e 660 della L. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;

CONSIDERATO che i criteri di applicazione del nuovo tributo trovano origine nel DPR n. 158/1999, che contiene il cd. 'metodo normalizzato' utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 25/07/2014;

RITENUTO di apportare per l'anno in corso una modifica al Regolamento Comunale Tari prevedendo ulteriori riduzioni nei confronti delle famiglie numerose e nei confronti delle utenze non domestiche, che svolgono attività commerciali, che non sono attive durante l'intero anno solare;

POSTO di vincolare la fruizione delle suddette riduzioni a beneficio delle utenze domestiche al principio dell'alternatività tra la riduzione più favorevole, con conseguente esclusione della possibilità di cumulo delle stesse, ma consentendo che l'applicazione della riduzione operi sia sulla quota variabile sia sulla quota fissa;

Considerato, inoltre, di voler inoltre introdurre delle riduzioni a beneficio di determinate utenze non domestiche, comprese in alcune delle categorie di cui al DPR 158/1999, al fine di agevolare e rilanciare l'economia cittadina, in particolare il settore del commercio, ricorrendo alle risorse derivanti dalla fiscalità generale;

DATO ATTO che il termine per approvare i regolamenti, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448;

Richiamato infine l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione favorevole all'unanimità, espressa per alzata di mano

#### DELIBERA

##### PER LE MOTIVAZIONI CITATE NELLE PREMESSE

- 1) DI INTRODURRE, nel vigente Regolamento Tari, l'art. 27 bis "Ulteriori Riduzioni" nella seguente versione:

##### Art. 27 bis "

##### ULTERIORI RIDUZIONI"

- a. Ai sensi dell'articolo unico della legge n. 147/2013 c. 660, come modificato dalla legge n. 68/2014, per l'anno 2017 e seguenti, la tariffa del tributo, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, è ridotta secondo la seguente percentuali: riduzione del 10% per le abitazioni con 5 o più componenti;
- b. La riduzione di cui al presente articolo è alternativa rispetto a quella di cui all'art. 27. Nel caso in cui il contribuente abbia le condizioni per ottenerle entrambe, si applica quella più favorevole, senza possibilità di cumularle.
- c. Alle utenze non domestiche, per l'anno 2017 e seguenti, è assicurata una riduzione della tariffa del 30% sia nella parte fissa sia nella parte variabile nel caso in cui l'attività commerciale non sia attiva nel corso dell'intero anno solare.
- d. La riduzione di cui al precedente comma compete, su richiesta dell'interessato, e corredata della necessaria documentazione giustificativa che attesti che l'attività

commerciale non è stata attiva nel corso dell'intero anno solare e comunque che la stessa non sia stata attiva almeno per n. 3 mesi all'anno.

- 2) DI RIAPPROVARE il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti c.d. TARI, così come modificato;
- 3) DI DARE ATTO che il Regolamento, così come modificato ed approvato con la presente deliberazione, entra in vigore il 01/01/2017;
- 4) DI DISPORRE l'invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011;
- 5) DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 30-03-2017

Il Responsabile del servizio  
**DI IANNI FABIO**



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
Lo Stracco Giuseppe



Il Responsabile del servizio  
COLANGELO FANIA

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).


Lì 05-04-2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
COLANGELO FANIA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Lì, 30-03-2017




IL SEGRETARIO COMUNALE  
COLANGELO FANIA

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi dal 05-04-2017 al 20-04-2017, n. 93, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Lì, 21-04-2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
COLANGELO FANIA

COMUNE DI BUGNARA (Aq)

PER COPIA CONFORME

Bugnara, 28/4/17

